



REGOLAMENTO COMUNALE DI TOPONOMASTICA

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, disciplina le fasi dell'assegnazione della onomastica stradale e della numerazione civica.
2. L'indicazione delle denominazioni delle aree di circolazione deve avvenire ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. n. 223/89, del R.D.L n. 1158/23, della Legge n. 473/25, della Legge n. 1188/27 e delle circolari del Ministero degli interni n. 7/87 e n. 4/96.
3. L'istruttoria amministrativa delle proposte di denominazione o modifica toponomastica di cui sopra è attribuita all'ufficio Ecografico.
4. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono.

- Toponimo = nome proprio geografico
- Toponomastica = studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso.
- Onomastica = studio dei nomi di persona, o insieme di nomi propri di luogo, di una determinata area
- Indirizzo è individuato da:
 1. Specie: via, viale, frazione, piazzale, largo, traversa,
 2. Denominazione: nome di toponimo, persona, evento,
 3. Numero civico: numero - lettera - scala - piano - interno

Art. 3 - Istituzione dell'Ufficio ECOGRAFICO

1. Con il presente regolamento viene prevista l'istituzione dell'Ufficio Ecografico, con personale che abbia competenze tecniche specifiche, anche in posizione di staff, mediante apposito atto di Giunta Comunale.
2. L'Ufficio Ecografico sarà costituito da un organigramma di cinque componenti individuati all'interno dei servizi elencati all'articolo 4.
3. Il responsabile dell'Ufficio Ecografico sarà individuato in un dipendente del servizio Demografico.

Art. 4 - Collaborazione tra diversi settori

1. Il servizio Ecografico opera in stretta collaborazione con i seguenti servizi e settori:
 - a. Servizio Demografico;
 - b. Servizio Tributi
 - c. Lavori Pubblici e manutenzione
 - d. Servizi territoriali e SUAPE
 - e. Servizio informatico.



Art 5 - Scambio di informazioni all'interno dell'Ente e modalità di trasmissione delle comunicazioni

1. I servizi Toponomastica, Anagrafe, Statistica, Tributi, Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici ed ambiente e Sportello unico per le attività produttive devono scambiarsi tutte le informazioni necessarie per la gestione della numerazione civica, dei dati associati (destinazioni d'uso dei locali, informazioni sui residenti e contribuenti, ...) e delle cartografie di riferimento (elaborati grafici presenti nelle pratiche edilizie, edifici nuovi e modificati, edifici demoliti, viabilità nuova e modifiche a quella esistente, informazioni grafiche di supporto alla mappa). La modalità di comunicazione con l'ufficio Ecografico e la produzione di documentazione deve essere effettuata su supporti digitali, tramite trasmissioni telematiche o con l'utilizzo dei più moderni strumenti tecnologici.

Art. 6 - Compiti e Funzioni dell'Ufficio Ecografico

1. E' compito dell'ufficio ecografico studiare e proporre all'esame della Giunta Comunale l'aggiornamento dell'onomastica stradale ai sensi e per gli effetti dell'art.44 - comma 1 - del D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 (Regolamento Anagrafico).
 - a. Compiti specifici dell'Ufficio:
 - i. Piano Topografico; Ecografico; numerazione civica;
 - ii. Aggiornamento del piano topografico del S.I.T (Sistema Integrato Territoriale), in dotazione al Comune di Gubbio, in collaborazione con l'Ufficio Statistica, sia a livello informatico che cartografico, in occasione degli adempimenti preparatori dei censimenti decennali.
 - iii. Revisione e controllo delle basi territoriali e predisposizione degli itinerari di sezione per conto dell'ISTAT (Censimenti);
 - iv. Allestimento ed aggiornamento dello stradario comunale;
 - v. Allestimento ed aggiornamento delle basi cartografiche toponomastiche;
 - vi. Attribuzione dell'Onomastica Stradale (Commissione Toponomastica);
 - vii. Attribuzione della numerazione civica;
 - viii. Predisposizione delle gare d'appalto e rapporto con le ditte per la fornitura e l'installazione della segnaletica toponomastica (targhe in marmo e alluminio);
 - ix. Predisposizione delle gare d'appalto e rapporto con le ditte per la fornitura e posa in opera della numerazione civica, controllo e verifica del lavoro appaltato;
 - x. Variazioni toponomastiche;
 - b. Rapporto con il pubblico:
 - i. Richiesta per l'installazione di segnaletica toponomastica supplementare;
 - ii. Richiesta per l'attribuzione e/o l'installazione della numerazione civica ;
 - iii. Rilascio di certificazione per l'assegnazione del numero civico;
 - iv. Rilascio di documentazione cartografica e file;
 - v. Rilascio di dati e file;
 - vi. Rilascio attestazioni e certificazioni toponomastiche.
 - vii. Segnalazione d'intervento per manutenzione targhe e civici;

Art. 7 - denominazione aree di circolazione

1. L'Ufficio Ecografico istruisce i provvedimenti concernenti la denominazione di aree di circolazione e di luoghi che saranno adottati dalla Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. La Giunta Comunale per l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma si avvale, come organo consultivo, della Commissione Consultiva per la Toponomastica istituita con l'approvazione del presente regolamento.



3. La Commissione per la Toponomastica è nominata dalla Giunta Comunale e rimane in carica per tutta la durata del mandato del Sindaco. Ai membri della Commissione non è corrisposto alcun gettone di presenza né rimborso spese.
4. La commissione è composta da n. 7 membri:
 - a. Sindaco o Suo delegato che presiede la Commissione;
 - b) n. 6 (sei) Consiglieri Comunali, n. 4 (quattro) di maggioranza e n. 2 (due) di minoranza, nominati dal Consiglio Comunale con apposito atto. La votazione dei Consiglieri avviene a scrutinio segreto. In caso di una designazione condivisa dei Consiglieri da nominare, la votazione può svolgersi in maniera palese, laddove tutti i Consiglieri si esprimano in senso favorevole. In caso di parità di voti fra i Consiglieri verrà adottato come criterio di preferenza la maggiore cifra elettorale conseguita da questi ultimi.
5. La Commissione potrà avvalersi, in casi particolari, del supporto di un esperto esterno indicato dalla Commissione stessa.
6. Funge da segretario della Commissione il responsabile dell'ufficio ecografico.

Art. 8 - Finalità

1. L'onomastica stradale deve tutelare, per quanto sia possibile, la storia toponomastica del comune di Gubbio e del suo territorio curando che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale, civile, antica e moderna, i toponimi tradizionali storici o formati per tradizione orale e deve assumere caratteristica di omogeneità nell'ambito di zone territorialmente ben definite.

Art. 9 - Criteri

1. Criteri informativi per la denominazione di aree di circolazione e di luoghi sono:
 - a. Prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo sia rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, sia verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona;
 - b. I nuovi nomi da assegnare siano strettamente legati alla città ed al suo territorio o di tale rilevanza nazionale o internazionale per cui la scelta della denominazione sia indicativa dell'interesse della comunità;
 - c. Non vengano apportate modifiche di nomi ad aree di circolazione già esistenti, al fine di non variare l'assetto territoriale già valido ai fini toponomastici e storici al fine di non arrecare disagi ai cittadini e danni economici dalle attività ivi insediate;
2. La disposizione di cui al punto c) del comma 1 non si applica nel caso di parziali modifiche a parti di aree di circolazione che successivamente alla prima denominazione abbiano acquisito la caratteristica di area autonoma o che creino problemi di individuazione per i cittadini e comunque sempre nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.P.R. 10.05.23 n. 1158, e dalla legge 23.06.1927, n. 1188.
3. Altre deroghe al punto c), di qualsiasi tipo, dovranno essere ampiamente motivate.

Art. 10 Diritto di iniziativa

1. Le richieste di denominazione delle aree di circolazione possono essere avanzate anche da:
 - a. consiglieri comunali, enti pubblici e privati, associazioni, partiti politici, comitati, gruppi di almeno 50 cittadini.
 - b. Le richieste possono essere generiche, ossia con la sola indicazione del toponimo, o specifiche con l'indicazione della richiesta della area alla quale si richiede di attribuire il toponimo.

In ogni caso le proposte devono essere integrate da una relazione che spieghi i motivi della scelta e illustrino gli elementi che avvalorano l'istanza.



Art. 11 - Targhe viarie caratteristiche e localizzazione

1. Le targhe possono essere posizionate a muro o su apposite paline; normalmente le dimensioni devono essere di cm. 60 x cm. 35 (h) per quelle a muro, di cm. 80 x cm. 25 (h) per quelle a bandiera su paline.
2. Le targhe toponomastiche dovranno riportare per esteso l'onomastica del toponimo.
3. Le targhe vanno poste all'inizio, alla fine dell'area di circolazione e ad ogni intersezione della stessa con altre aree di circolazione, ad una altezza minima di mt. 2. dal suolo.
4. Le targhe avranno caratteristiche differenti tra centro storico e zone esterne e precisamente:
 - a. Per il centro storico verrà utilizzato materiale lapideo (in marmo) con scritte scolpite e ricoperte da materiale bituminoso o con verniciatura nera idrorepellente;
 - b. Per le zone esterne al centro storico le targhe viarie saranno in alluminio estruso, spessore 25/10 sciolto sul perimetro. La finitura della facciata anteriore è ottenuta con pellicola "EG" rifrangente, classe 1A o in alternativa nei centri frazionali in gres porcellanato colore beige chiaro, dimensioni indicative cm. 30 x 50 con scritta nome via.

Art. 12 - Cambiamento onomastica

1. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione sulla nuova targa viaria deve essere indicata anche la denominazione precedente.
2. Divenuta esecutiva la deliberazione di assegnazione di nuovi toponimi o di variazioni dei toponimi ad aree di circolazione esistenti, l'ufficio ecografico comunicherà la variazione a tutti gli uffici interessati, che provvederanno, per quanto di loro competenza, ad aggiornare i propri database, con particolare riguardo all'Ufficio Anagrafe che dovrà partecipare al cittadino residente il provvedimento di cambio di toponomastica

Art. 13 - Iscrizioni commemorative

1. Chi propone le iscrizioni lapidarie deve accludere nella richiesta l'autorizzazione scritta del proprietario dell'immobile e l'autorizzazione, per gli immobili sottoposti ai vincoli storico paesaggistici, della Sovrintendenza ai Monumenti e garantire la copertura finanziaria per la predisposizione e messa in opera, nonché la stretta osservanza dei dettati della Commissione urbanistica per quanto attiene al testo.



Art. 14 - Modalità e attribuzione del numero civico

1. La numerazione civica è realizzata seguendo i criteri previsti dalle direttive ISTAT:
 - a. Nelle aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli) la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante assegnando i numeri dispari ad un lato ed i pari all'altro, preferibilmente i dispari a sinistra ed i pari a destra.
 - b. Nelle strade in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne sono stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere, secondo i casi, o soltanto dispari o soltanto pari.
 - c. Se da un lato della strada vi è l'impossibilità di costruire per la presenza di ferrovie, fiumi, ecc. la numerazione deve essere unica e progressiva.
 - d. Nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale lineare (piazze, piazzali, larghi....) la numerazione deve essere progressiva e cominciare da sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via più importante o ritenuta tale.
 - e. In caso di necessità gli accessi esterni sulla strada potranno essere contraddistinti da un numero con l'aggiunta di un esponente alfabetico.
 - f. I numeri civici sono posti in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale che secondario, ad una altezza di mt. 2,00 dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni e simili.

Art. 15 - Numerazione interna

1. Gli accessi alle unità ecografiche semplici aperti su una stessa scala od uno stesso cortile, devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di numeri.
2. La numerazione deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto da sinistra verso destra.
3. In presenza di più scale o cortili anche questi devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di simboli, iniziando da sinistra verso destra di chi entra dall'accesso esterno unico o principale.
4. Le unità ecografiche alle quali si accede direttamente da un cortile devono essere numerate progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale.

Art. 16- Caratteristiche della targhetta

1. La targhetta del numero civico esterno deve avere le seguenti caratteristiche:
 - a. Nel centro storico la targhetta del numero civico, di forma rettangolare cm. 18 x cm. 12 (h), riporta solo il numero e viene realizzata in materiale lapideo (marmo) con scritte scolpite e ricoperte da materiale bituminoso o con verniciatura nera idrorepellente;
 - b. Nelle zone, al di fuori del centro storico, la targhetta del numero civico viene realizzata con mattonella in resina Abs (termoplastico anti UV) di forma rettangolare cm. 18 x cm. 12 (h), con la seguente grafica: Bordino perimetrale di colore azzurro con Stemma comunale a colori con Dicitura "Comune di Gubbio" e dicitura riportante il nome via in basso. Cifre e lettere Intercambiabili di colore nero;
 - c. Per evitare la scomparsa dei toponimi, sulla targhetta posta nelle aree extraurbane, dopo l'indicazione dell'area di circolazione, potrà essere riportato il toponimo.
 - d. La targhetta per numerazione interna deve riportare l'interno indicato con i numeri arabi.



Art. 17-Oneri

1. Il Comune, a norma dell'art. 10, ultimo comma, della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente) con atto formale della Giunta Comunale, si avvale della facoltà di addebitare, in tutto o in parte, al proprietario dell'immobile il costo della targhetta e della messa in opera del numero civico esterno.
2. Le quote di rimborso e le forme e modi del pagamento verranno individuate, di volta in volta, nel corpo della delibera che stabilisce o meno il rimborso da parte del cittadino.
3. E' obbligo dei proprietari apporre il numero civico interno comunicato dall'ufficio ecografico. Qualora il proprietario non provveda nei modi previsti dal presente regolamento provvede direttamente il Comune addebitando all'inadempiente gli ulteriori costi aggiuntivi.

Art. 18 - Richiesta del numero civico

1. La richiesta di numero civico deve essere avanzata dal proprietario dell'immobile o da un tecnico incaricato utilizzando i moduli allegati al presente regolamento assieme alla documentazione utile al procedimento di "Permesso di costruire" o "SCIA".
2. Alla domanda, da predisporre sul modulo allegato sub A) al presente regolamento, dovrà essere allegata una planimetria in scala 1:2000 con la fotocopia della pianta dell'immobile, la ricevuta del versamento della cifra stabilita nel caso di numeri civici apposti dal Comune o una dichiarazione di impegno ad apporre il numero assegnato.

Art. 19 - Assegnazione del numero civico

1. L'ufficio ecografico e/o l'ufficio urbanistica assegnano, previa richiesta o d'ufficio, il numero civico interno ed esterno, lo comunicano al richiedente e trasmettono copia all'ufficio anagrafe per gli adempimenti di competenza.

Art. 20 - Copertura finanziaria

1. L'Amministrazione Comunale garantisce nel proprio bilancio risorse idonee per far fronte alle esigenze connesse alle attività previste nel presente regolamento.

Art. 21 - Obblighi e sanzioni

1. È fatto divieto a chiunque di adottare numerazioni esterne ed interne in difformità alle indicazioni previste dal presente regolamento.
2. E' vietato a terzi attribuire, porre in opera, togliere, spostare, manomettere, danneggiare, sporcare le tabelle della segnaletica stradale, le targhe relative all'onomastica stradale e le targhe della numerazione civica esterna ed interna.
3. Chiunque distrugga, danneggi, deteriori, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, sia di onomastica che di numerazione civica, è punito con una ammenda pari a 10 volte il valore delle stesse al momento della rilevazione.
4. E' fatto inoltre obbligo di immediato ripristino, a regola d'arte, all'autore del danno.
5. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da €. 25,00 ad €. 500,00 (art. 7-bis d' l. U. 267/2000) nella misura indicata nella seguente TABELLA :

Tipo di infrazione	Sanzione prevista
Attribuzione abusiva di numero civico - pagamento in misura ridotta	Da € 25 a € 500 € 50



Mancata richiesta di attribuzione di - pagamento in misura ridotta	Da € 25 a € 500 € 50
Mancata esposizione della targhetta - pagamento in misura ridotta	Da € 25 a € 500 € 50
Apposizione di targhetta non regolamentare - pagamento in misura ridotta	Da € 25 a € 500 € 50
Distruzione, danneggiamento o deterioramento tali da rendere in qualunque modo non visibili le targhe relative all'onomastica stradale o le targhette relative alla numerazione civica - pagamento in misura ridotta	Da € 25 a € 500 € 50

Art. 22 - Aggiornamento

1. Il Comune deve tenere costantemente aggiornate l'onomastica e la numerazione civica in stretta consonanza con le direttive dell'ISTAT.